

CIRCOLARE N. 7

PROT. n° C/44081

ENTE EMITTENTE: Direzione Centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare

d'intesa con la Direzione Centrale affari generali e legali

OGGETTO: Diritto di interpello - Art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 -

Decreto del Ministro delle Finanze 26 aprile 2001, n. 209.

DESTINATARI: Direzioni Compartimentali, Uffici Provinciali, Servizio Ispettivo

Centrale

DATA DECORRENZA:

CIRCOLARI DELL'ENTE MODIFICATE / SOSTITUITE: nessuna

Roma, 7 agosto 2001

N. pagine complessive: 9. - L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente.

Premessa

L'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - ha introdotto l'istituto dell' "interpello del contribuente".

Detto istituto consente a ciascun contribuente di formulare quesiti all'Amministrazione finanziaria, allo scopo di conoscere, in via preventiva, il parere in ordine alla portata e alla corretta applicazione di disposizioni tributarie rispetto a casi concreti e personali, e, di riflesso, il comportamento dell'Amministrazione in fase di controllo.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001 è stato pubblicato il d.M. 26 aprile 2001, n. 209, recante il regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure, delle modalità di esercizio e degli effetti dell'interpello, emanato in attuazione dell'art. 11, comma 5, della legge 212/2000.

Il predetto regolamento è entrato in vigore il 20/6/2001.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale normativa e contenzioso, con Circolare n. 50 del 31/5/2001, nell'impartire alle Direzioni Regionali specifiche istruzioni per un proficuo e tempestivo esame delle istanze di interpello, ha fornito un'ampia disamina delle



caratteristiche generali dell'istituto, nonché dei relativi presupposti ed effetti.

La Scrivente, pertanto, in fase di prima applicazione dell'istituto in parola, ritiene di fornire alle proprie strutture alcune specifiche indicazioni in ordine alla corretta gestione delle procedure conseguenti alla presentazione di istanze di interpello, concernenti l'applicazione di norme relative a tributi la cui gestione è attribuita all'Agenzia del Territorio.

Il diritto di interpello: oggetto, presupposti, ambito di applicazione

L'art. 1, comma 1, del d.M. 209/2001 prevede che la richiesta di parere, oggetto di interpello, deve riguardare l'interpretazione di qualsiasi norma tributaria, che abbia ad oggetto la disciplina di aspetti sostanziali, procedurali o formali del rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente.

La competenza per la trattazione delle istanze di interpello in seno all'Amministrazione finanziaria, viene ripartita in base alla competenza gestionale del tributo cui la norma da interpretare si riferisce.

Seguendo tale criterio, pertanto, l'Agenzia del Territorio sarà chiamata a gestire le istanze di interpello concernenti i seguenti tributi:

- imposta ipotecaria;
- tasse ipotecarie;
- tributi speciali catastali.

L'art. 1 citato individua, altresì, i presupposti per la presentazione della istanza di interpello:

- a) interesse personale del contribuente a conoscere il trattamento fiscale di una determinata fattispecie concreta;
- b) anteriorità della presentazione dell'istanza di interpello, rispetto al comportamento fiscalmente rilevante o all'attuazione della norma tributaria oggetto di interpello;



c) sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione della norma tributaria indicata dal contribuente.

Va sottolineato che l'ammissibilità dell'interpello - e, quindi, l'idoneità dello stesso a produrre gli effetti tipici delineati dall'art. 5 del regolamento - appare subordinata alla ricorrenza congiunta dei menzionati presupposti; da ciò consegue che anche la mancanza di uno solo di questi, determina l'inammissibilità dell'istanza medesima come "interpello del contribuente".

A tale riguardo, sembra opportuno evidenziare due aspetti fondamentali:

- la riferibilità dell'interpello a casi concreti e personali presuppone che l'istanza di
 interpello sia finalizzata a conoscere, in via preventiva, il trattamento tributario
 applicabile a determinati atti, formalità od operazioni, direttamente riconducibili alla
 sfera di interessi del soggetto istante. Pertanto, non possono essere ritenute
 ammissibili, le istanze di interpello provenienti da soggetti portatori di interessi
 diffusi o di categoria, per conto dei propri associati e rappresentati;
- le istanze devono ritenersi parimenti inammissibili, qualora riguardino questioni sulle quali non sussistono obiettive condizioni di incertezza. Tali condizioni, peraltro, possono verificarsi quando, in assenza di orientamenti interpretativi dell'Amministrazione, la norma tributaria non consente di cogliere, in modo certo ed inequivoco, il senso e il significato delle previsioni in essa contenute, favorendo possibili divergenti interpretazioni e, quindi, difficoltà obiettive nella sua concreta applicazione.

Per quanto riguarda specificatamente il livello di coinvolgimento di questa Agenzia, sembra opportuno sottolineare che l'art.1, comma 1, ultimo periodo, del d.M. 209/2001 esclude la proponibilità dell'interpello "...con riferimento ad accertamenti tecnici."

Detta esclusione appare senz'altro corretta ed opportuna; d'altra parte, in relazione agli accertamenti di natura tecnica, non sembra potersi configurare la sussistenza della situazione di obiettiva incertezza interpretativa, peraltro inscindibilmente connessa



all'applicazione di norme giuridiche tributarie, che costituisce, come accennato, una delle condizioni essenziali per l'ammissibilità dell'istanza di interpello.

A titolo esemplificativo, devono, quindi, ritenersi esclusi dall'ambito di operatività dell'interpello, tutte le operazioni connesse alla definizione e all'attribuzione della rendita catastale, quali il classamento, il calcolo della consistenza e l'estimo catastale in generale.

L'istanza di interpello: modalità di presentazione e contenuto

Ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 e 3 del d.M. 209/2001, l'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, ovvero dai soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto dello stesso.

Alla luce di tale disposizione, pertanto, nell'ambito del particolare settore impositivo ipotecario e catastale, tra i soggetti legittimati a presentare l'istanza di interpello vi rientrano: i richiedenti delle formalità ipotecarie e delle volture catastali, i Notai e gli altri pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta, nonché i coobbligati solidali in base all'art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità e la voltura e, nel caso di iscrizioni ipotecarie e rinnovazioni, i debitori contro cui è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca).

L'istanza di interpello va redatta in carta libera e deve essere presentata agli uffici competenti utilizzando, <u>esclusivamente</u>, una delle seguenti modalità: consegna a mano o spedizione tramite servizio postale, in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.

L'art. 1, comma 4, del regolamento non prevede ulteriori modalità di presentazione; pertanto devono ritenersi escluse modalità alternative quali, la spedizione tramite fax o posta elettronica.

Ai sensi dell'art. 3 del d.M. 209/2001, l'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:



- i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante, del suo domicilio o dell'eventuale domiciliatario presso cui effettuare le comunicazioni da parte dell'ufficio ed eventuali recapiti telefax o telematici;
- la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare, ai fini tributari, per il quale sussistono concrete condizioni di incertezza applicativa ed interpretativa;
- c) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

Con riferimento a tale ultimo requisito, va evidenziato che l'art. 3, comma 4, in parola prevede che la mancata sottoscrizione "è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione della istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio". In tale caso, l'ufficio competente dovrà invitare il contribuente, anche tramite fax o posta elettronica, a regolarizzare l'istanza.

L'istanza è parimenti inammissibile quando l'Amministrazione finanziaria abbia già compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente. L'inammissibilità dell'istanza, in tal caso, dovrà essere comunicata al contribuente nelle forme previste dall'art. 4, comma 1 del regolamento, con l'indicazione della circolare, risoluzione o nota contenente la soluzione interpretativa richiesta.

L'istanza di interpello deve essere corredata da copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e qualificazione della fattispecie oggetto d'interpello, non in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante.

L'art. 3, comma 3, prevede, anche se non a pena di inammissibilità, che l'istanza deve contenere "...l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare...".



Adempimenti delle Direzioni Compartimentali

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, per i tributi la cui gestione è attribuita all'Agenzia del territorio, l'istanza di interpello deve essere presentata alla Direzione Compartimentale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello.

In concreto, l'individuazione della competenza a trattare l'istanza, va desunta dai riferimenti contenuti nell'istanza medesima, con particolare riguardo a tutti quegli elementi che consentono di risalire all'Ufficio provinciale dell'Agenzia o relativa Sezione staccata, chiamati ad applicare, in base alle disposizioni vigenti, la norma tributaria oggetto di interpello.

Nell'ipotesi in cui l'istanza dovesse essere presentata ad una Direzione Compartimentale territorialmente incompetente, quest'ultima provvederà a trasmetterla, tempestivamente, alla Direzione cui è riservata la trattazione dell'istanza in base all'art. 2 richiamato, curando di darne contestualmente notizia al contribuente.

Appare utile sottolineare che, ai sensi dell'art.1, comma 5, del d.M. 209/2001, la presentazione dell'istanza di interpello non esplica alcun effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Entro 120 giorni dalla data di consegna o ricezione dell'istanza di interpello, la Direzione Compartimentale competente deve rendere al contribuente interessato una risposta scritta e motivata. Il computo del predetto termine inizia, altresì, a decorrere:

- dalla data in cui è stata sanata l'inammissibilità connessa alla mancata sottoscrizione dell'istanza;
- dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta dalla Direzione Compartimentale al contribuente (tale documentazione può essere richiesta una sola volta);



 dalla data di ricezione, da parte della Direzione Compartimentale competente dell'istanza trasmessa a cura della Direzione incompetente cui era stata erroneamente indirizzata l'istanza.

Per quanto riguarda le modalità di notifica o di comunicazione della risposta fornita al contribuente, si fa espresso rinvio a quanto analiticamente disposto dall'art. 4 del regolamento in esame.

Tenuto conto dell'importanza rivestita dalla data di ricezione dell'istanza, nell'ambito del procedimento di interpello, le Direzioni Compartimentali avranno cura di adottare rigorose cautele volte ad assicurare la certezza della data di ricezione ed il corretto rilascio delle relative ricevute (apposizione del timbro a calendario sul plico e sulla ricevuta, firma leggibile dell'operatore ecc.).

Sembra opportuno suggerire, altresì, l'adozione da parte delle stesse Direzioni Compartimentali di ogni accorgimento idoneo a garantire l'immediata individuazione delle istanze di interpello ricevute, nonché la relativa sollecita assegnazione alle strutture interne all'uopo designate. Ciò anche al fine di consentire a dette strutture di rispondere, nei termini previsti, senza eccezioni, a tutte le istanze di interpello pervenute.

Appare peraltro opportuno, ai fini della trasparenza nei rapporti con il contribuente, che a tutte le istanze inammissibili si fornisca riscontro nei termini, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

Il coinvolgimento delle strutture centrali dell'Agenzia da parte delle Direzioni Compartimentali dovrà avere carattere eccezionale e dovrà essere tassativamente limitato ai casi previsti dall'art. 4 comma 5, del regolamento ovvero qualora l'interpello concerna disposizioni di recente emanazione sulle quali non si sia ancora pronunciata l'Amministrazione finanziaria.

In tali ipotesi il quesito - corredato da motivato parere e con l'indicazione della soluzione ritenuta corretta - dovrà pervenire alla struttura centrale competente con ampio margine di tempo rispetto al termine previsto dall'art. 4 del d.M. 209/2001. La risposta



dovrà comunque essere comunicata al contribuente e all'Ufficio provinciale tenuto ad applicare le disposizioni tributarie coinvolte dall'interpello, dalla competente Direzione Compartimentale.

Al fine di consentire un costante monitoraggio delle procedure di interpello attivate dai contribuenti, si ritiene opportuno invitare le Direzioni Compartimentali a trasmettere, per conoscenza, copia delle istanze e delle risposte fornite ai contribuenti alla Direzione Centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare.

Detta Direzione, d'intesa con la Direzione Centrale affari generali e legali, potrà provvedere ad estendere alla generalità dei contribuenti l'efficacia delle risposte fornite ai singoli che si caratterizzano per la loro oggettività e non presentano elementi soggettivi peculiari, anche attraverso l'emanazione di circolari o risoluzioni.


Effetti giuridici dell'interpello

L'art. 5, comma 1, del d.M. 209/2001, prevede che la risposta fornita dall'ufficio esplica efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante e limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello.

La risposta fornita dall'Amministrazione sulla fattispecie oggetto di interpello estende i propri effetti anche in relazione ad eventuali comportamenti futuri posti in essere dal contribuente, purché abbiano ad oggetto fattispecie impositive identiche a quella oggetto di interpello. Ciò sempreché, ovviamente, l'Amministrazione finanziaria non abbia nel frattempo rettificato il proprio orientamento interpretativo.

L'art. 5 citato individua, tra l'altro, gli effetti giuridici correlati alla mancata risposta dell'ufficio nei termini previsti dall'art. 4 del regolamento in esame.

I predetti effetti nel particolare settore impositivo ipotecario e catastale, possono essere così sintetizzati:





- nel casi in cui l'istanza del contribuente risulti ammissibile e contenga la soluzione interpretativa a cui lo stesso contribuente intende uniformare il proprio comportamento, il silenzio dell'ufficio va inteso come assenso alla soluzione prospettata;
- nel caso in cui l'istanza risulti ammissibile, ma nella stessa non venga indicata dal contribuente alcuna soluzione interpretativa circa l'applicazione della fattispecie oggetto di interpello, non è configurabile l'ipotesi di silenzio assenso.

La portata di tale ultima fattispecie va, peraltro, correlata al particolare sistema di applicazione dei tributi gestiti dagli Uffici dell'Agenzia del Territorio, caratterizzato dal fatto che il versamento dei tributi previsti dalla legge per l'esecuzione delle formalità ipotecarie e catastali (trascrizioni, iscrizioni, annotazioni e volture) e per le altre operazioni inerenti il servizio ipotecario (visure e certificati) costituisce condizione necessaria per l'esecuzione delle formalità medesime e per l'erogazione dei servizi richiesti.

Le Direzioni Compartimentali sono invitate a garantire il puntuale adempimento delle presenti istruzioni.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA